



UFFICIO DI SORVEGLIANZA *di PADOVA*

N. XXXXXX SIUS

ordinanza n. _____

ORDINANZA EX ART. 35-BIS O.P.

Il Magistrato di sorveglianza,
visto il reclamo, avanzato da XXXXXX, detenuto nella Casa di reclusione di Padova in esecuzione della pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura XXXXXX
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero della difesa, all'esito della procedura prevista dall'art. 35 bis o.p., ed a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con istanza pervenuta all'Ufficio in data 13.11.13 il detenuto indicato in epigrafe proponeva reclamo ai sensi dell'art. 35 o.p. asserendo di disporre di uno spazio all'interno della cella di soli mq 1,20, al netto del mobilio (tre armadietti e tavolino), essendo la cella occupata da 3 detenuti.

Asseriva inoltre di essere rinchiuso nella cella per 17 ore giornaliere non raggiungendo la soglia minima, stabilita dalle sentenze della CEDU, di almeno 8 ore.

Lamentava le condizioni igieniche della cella, non idonee a contenere tre persone, con una finestra non adeguata a consentire il regolare flusso di ossigeno; lamentava l'insufficienza del locale docce e il fatto che non venivano forniti dall'Amministrazione i detergenti necessari per la pulizia delle docce e dei locali di socialità.

Rilevava il reclamante di essere detenuto a Padova dal 25.10.13 in cella occupata da tre persone.

Il detenuto chiedeva pertanto, in ragione della violazione complessiva dei diritti subita durante la detenzione - ancora in atto - di disporre le misure necessarie affinché fosse garantita la detenzione nel rispetto delle condizioni previste dall'ordinamento penitenziario e dalle norme costituzionali ed internazionali sopra citate, con espressa richiesta di rimozione della terza branda.

Il reclamante agiva altresì per ottenere un congruo risarcimento del danno a fronte della detenzione in acclarata illegalità, rinviando all'arresto giurisprudenziale che, in un caso analogo, liquidava una somma a titolo di risarcimento del danno in via equitativa (v. ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce del 9.6.11, Slimani).

Il reclamo è analogo a numerosi altri reclami presentati da detenuti del carcere di Padova e decisi in altre udienze, dopo un'istruzione che si è svolta mediante richiesta di informazioni e di documentazione rivolta alla Direzione del carcere di Padova che allegava le planimetrie delle celle dell'Istituto (aventi tutte analoga dimensione) ed indicava le misure dell'ingombro degli arredi oltre alle condizioni generali del regime di vita dei detenuti presso l'istituto. Venivano altresì acquisite le relazioni di ispezione dell'ULSS n. 16 di Padova effettuate presso la Casa di reclusione di Padova in data 17.12.10, 7.9.11, 16.7.12.

A tale documentazione si fa qui riferimento *per relationem* con espresso riferimento, sotto il profilo probatorio, alla categoria del "notorio giudiziario" (v. *ex plurimis* Cass. Sez. VI 14.06.12 n. 3491; Sez. VI, 11.11.09) secondo cui l'esistenza di un fatto ben può desumersi in modo certo dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio purchè il giudice indichi i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione.

Con nota pervenuta il 26.05.14 il Direttore della Casa di reclusione trasmetteva in ogni caso gli atti di accertamento, espressamente richiesti in via istruttoria per l'udienza. Riferiva che il detenuto, già allocato nella cella n. 3 del III piano lato A fino al 25.01.13, dal 25.01.13 è ristretto nella cella 24 del III piano lato A e condivide la camera con altri 2 detenuti.

Le dimensioni di ciascuna camera detentiva del carcere di Padova sono di mt 3,92 x 2,32 (per una superficie complessiva di mq 9,09), mentre quelle del bagno sono di mq 5,25.

In ogni cella è presente, per lo più, il seguente mobilio:

-1 tavolino di cm. 81,07x 59,5 a alto cm. 76;

-2 sgabelli di cm. 36,5x36,5 alti cm. 50;

-3 armadi piccoli larghi cm. 49,2, alti cm. 50,7 e profondi cm. 37,2;

-3 armadi grandi larghi cm. 49,2, alti cm. 104 e profondi cm. 37,2;

il detenuto usufruisce regolarmente delle attività ricreative e sportive consentite e la camera detentiva rimane aperta nei seguenti orari: 8.30-12.40, 13.10-15.50 e 16.10.-19.40 per un totale di 10 h e 20 min.

La finestra di ogni cella misura cm 120 x 120 e ogni 2-3 anni viene effettuata la tinteggiature delle celle. Per la pulizia viene consegnato a cedenza settimanale lt. 1,5 di detergente e un rotolo di carta igienica alla settimana; i prodotti per l'igiene personale vengono consegnati solo ai detenuti indigenti.

All'odierna udienza il detenuto riferiva che da circa un mese e mezzo, dopo un breve periodo in cui era stato allocato in una cella da due, condivideva la cella nuovamente con altri due compagni.

Inoltre, con dichiarazione resa a verbale, chiedeva che, in caso di riconosciuta violazione, venisse accordata, in luogo dell'originaria domanda di risarcimento del danno, la riduzione di pena oggi prevista dall'art. 35 ter o.p. alla stregua del nuovo reclamo 'compensativo' introdotto col DL 26.06.14 n. 92 conv. in L. 11.08.14 n. 117 nel frattempo entrato in vigore.

Ciò detto si osserva che lo spazio a disposizione del singolo detenuto nel carcere di Padova è dunque, nel caso di occupazione della cella da parte di n. 3 persone, di 3,03 mq, pertanto di soli 3 cmq. superiore al limite minimo considerato 'vitale' dalle note pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (*Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 e *Torreggiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013).

Va peraltro affrontata in questa sede la questione relativa alla determinazione dello spazio fruibile 'al lordo' o 'al netto' degli arredi e dei locali adibiti a servizi igienici.

Lo spazio della cella va infatti, a giudizio dello scrivente, ridotto a causa dell'ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio: si tratta nel caso di specie (per quanto qui interessa) di almeno 3 armadi grandi, alti da terra mt. 1,04, di cm 49,2 x cm 37,2, per complessivi mq. 0,54 che riducono lo spazio effettivamente disponibile a 8,55 mq. pari a 2,85 mq. per persona, nettamente al di sotto del limite 'vitale' di 3 mq. come stabilito dalla Corte europea.

Nel caso di specie non si considerano gli altri oggetti costituenti l'arredo della cella: armadietti piccoli larghi cm. 49,2, alti cm. 50,7 e profondi cm. 37,2; n. 3 sgabelli di cm. 36,5 x 36,5 alti cm. 50; un tavolino di cm. 81,07 x 59,5 alto cm. 76 poiché di fatto rimuovibili, utilizzati questi ultimi solo al bisogno, e infatti frequentemente collocati nel locale bagno; e, infine, i letti, che vengono usati per distendersi di giorno o per dormire la notte e dunque rientranti nello spazio concretamente ed effettivamente disponibile.

La circostanza relativa all'ingombro del mobilio non può certamente essere trascurata tant'è vero che essa è stata espressamente evidenziata nella sentenza dell'8.01.13 della CEDU quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: "*Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules*"). Si osserva inoltre che detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile) ha trovato piena conferma nella pronuncia della Corte di cassazione del 19 dicembre 2013, n. 5728, Berni, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova avente ad oggetto proprio un'analogo situazione vigente all'interno della Casa di reclusione di Padova. Diversamente opinando si giungerebbe all'assurda conseguenza di ritenere non integrante un trattamento disumano quello costituito dall'allocare un detenuto in una cella - quantunque spaziosa - completamente invasa da arredi tali da impedire che l'interessato riesca financo a riporre i piedi a terra.

Quanto ai servizi igienici, appare opportuno osservare come, a norma dell'art. 7 d.p.r. n. 230/2000, i "servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera" e pertanto certamente il locale addetto a bagno non può, ad avviso dello scrivente, essere confuso e/o commisto con i "locali di soggiorno e di

pernottamento” cui si riferisce l’art. 6 o.p., statuendo che debbano essere “di ampiezza sufficiente” e dotati “di servizi igienici riservati”. E’ dunque netta nell’ordinamento la separazione tra camera di pernottamento e locale per i servizi igienici.

In definitiva lo spazio effettivamente utilizzato dal reclamante (calcolato cioè al netto dei servizi igienici e dell’ingombro costituito dagli arredi ‘fissi’ della cella) è di gran lunga inferiore al limite di 3 mq.

L’importanza di tale determinazione dello spazio concretamente fruibile dal detenuto appare ancora maggiore ove si ponga mente alla circostanza che, al di là delle ore in cui la cella rimane aperta e il detenuto può liberamente muoversi per il reparto, la previsione regolamentare concernente l’istituzione dei refettori non è stata praticamente attuata nella Casa di reclusione di Padova (come in massima parte degli istituti di pena italiani) di talché anche l’assunzione dei pasti avviene all’interno delle celle. È fatto notorio, infatti, che la previsione di cui al 3° comma dell’art. 13 Reg., secondo cui “il vitto è consumato di regola in locali all’uopo destinati”, che avrebbe dovuto essere attuata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (v. art. 135, 1° comma Reg. cit.), non ha avuto praticamente seguito attuativo, di talché i detenuti sono costretti ad assumere i pasti forniti dall’amministrazione, nonché a preparare quelli “di facile e rapida preparazione” loro concessi dal 3° comma del cit. art. 135, nei locali destinati al pernottamento.

Accade inoltre - e si tratta di fatto notorio - che in certe celle particolarmente sovraffollate l’assunzione dei pasti debba avvenire ‘a turno’, non potendo gli occupanti della cella stare contemporaneamente seduti attorno al tavolo per la consumazione dei pasti o, per la mancanza di un numero sufficiente di sgabelli, dovendosi uno degli occupanti sedere sul letto per consumare il proprio pasto.

Non si rinvergono argomenti in contrario nemmeno dall’attenta lettura della parte motiva della sentenza CEDU del 5 marzo 2013 (*Tellissi c. Italia*, ricorso n. 15434/11), pur citata da taluno a sostegno dell’opposta tesi della non computabilità degli arredi nella determinazione dello spazio disponibile, giacché in tale pronuncia la questione relativa ai criteri di computo dello spazio minimo non sembra nemmeno affrontata. Il detenuto Tellissi ha invero adito la CEDU: 1) invocando un trattamento disumano in relazione alle proprie condizioni di salute; 2) lamentando un trattamento disumano in relazione al sovraffollamento; in relazione a quest’ultimo punto, la Corte (§ 38) si è limitata, nella parte espositiva, a riferire che il Governo italiano aveva fornito il dato della superficie delle celle del carcere di Monza, pari a 11 m², includendovi il bagno, la cui superficie era di 1 m²; nei successivi § 52 e § 53 la Corte si è limitata ad osservare che “... risulta dalle informazioni fornite dal Governo e non contestate dal ricorrente nelle sue osservazioni in risposta, che l’interessato è stato sistemato in celle la cui superficie è di 11 m²”, aggiungendo che per lunghi periodi il ricorrente era il solo detenuto nella cella, ovvero che la condivideva con altro detenuto; non si può pertanto affermare che la CEDU, nemmeno a livello di *obiter dictum*, si sia espressa nel senso dell’irrelevanza dello spazio occupato dal mobilio, ovvero - specie nella considerazione della mancanza di contestazioni sul punto - dell’inclusione o meno dello spazio occupato dal bagno nel contesto del problema di computo che oggi ne occupa.

Di ben altro significato appare, invece, la valenza dell’espresso calcolo effettuato dalla CEDU nella sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 (ricorso 22635/03), laddove il calcolo dello spazio medio *pro-capite* è espressamente effettuato escludendo l’annesso servizio igienico.

Va infine osservato che la mancata comparizione dell’Amministrazione penitenziaria nel giudizio, pur regolarmente citata (con apposita integrazione del contraddittorio a seguito dell’entrata in vigore del DL 146) ha determinato, secondo il principio di “non contestazione” applicato – in tema di prova – proprio dalla giurisprudenza della CEDU nelle sentenze *Sulejmanovic c. Italia* e *Torreggiani ed a. c. Italia*, l’incontrovertibilità nel presente giudizio del criterio di misurazione qui adottato che esclude, come detto, dalla superficie utile sia i locali adibiti a servizi igienici sia gli arredi che, per essere inamovibili, sottraggono alla persona un effettivo spazio utilizzabile.

Sebbene il criterio indicato dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (organismo istituito in seno al Consiglio d’Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall’Italia con Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° Rapporto generale del 13.04.1991 sia di almeno 7 mq., inteso come superficie minima ‘desiderabile’ per una cella di detenzione, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq. debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione ‘flagrante’ dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, ‘trattamento disumano

e degradante', indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto).

Che dunque il detenuto stia subendo oggi un trattamento 'disumano e degradante' avendo a disposizione uno spazio di soli 2,85 mq., non può essere revocato in dubbio ponendosi in tutta evidenza una questione di compatibilità della sua detenzione con i principi di non disumanità della pena (art. 27 Cost.) e di rispetto della dignità 'sociale' della persona (art. 3 Cost.).

Se è vero che il 1° comma dell'art. 6 o.p. si limita a prevedere che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di "ampiezza sufficiente", è anche vero che esiste uno spazio vitale minimo al di sotto del quale la giurisprudenza della CEDU ravvisa la patente violazione dell'art. 3 della Convenzione ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

In altre parole: negli istituti di pena in cui ciascun detenuto non abbia a disposizione almeno detta metratura è come se esistesse una presunzione *iuris et de iure* di trattamento inumano o degradante, senza che si possano o si debbano valutare le altre condizioni della vita detentiva e il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto.

E' noto che la Convenzione vive della giurisprudenza della sua stessa Corte, com'è altrettanto pacifico il principio in base al quale le norme della Convenzione stessa vincolino le leggi (e dunque i giudici) in virtù del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 117 Cost.

Va da sè - è appena il caso di ricordarlo - che il diritto ad occupare una superficie minima calpestabile da parte di ogni singolo detenuto non deve essere inteso in senso civilistico, come se avesse ad oggetto una ben delimitata porzione della stanza di pernottamento, dovendo al contrario essere inteso come spazio minimo di fruibilità di una superficie collettivamente goduta (nel caso di stanza di pernottamento a più posti), ovvero come spazio minimo vitale (nel caso di cella singola occupata da un solo detenuto), al di sotto del quale scatta quella presunzione assoluta di trattamento disumano di cui si è sopra detto.

Ciò premesso in linea di diritto, si deve ora valutare nel presente procedimento se le condizioni oggettive di detenzione del reclamante integrino o meno l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto un *attuale e grave* pregiudizio all'esercizio dei diritti, giusta la formulazione della lett. b) del 6° comma dell'art. 69 o.p., quale novellato dal decreto-legge n. 146/2013 conv. nella legge n. 10/14.

Per quanto concerne la metratura della stanza di pernottamento, non appare dubitabile che, dividendo gli spazi indicati per il numero degli occupanti della medesima stanza, si ottiene uno spazio inferiore a 3 mq. tale da integrare una palese violazione della disposizione, sopra più volte richiamata, dell'art. 6 o.p. la quale prevede che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di "ampiezza sufficiente".

Per quanto attiene alla "gravità" opera il diretto richiamo alla violazione dell'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo che, per tutto quanto detto sopra, integra di per sé solo una grave e non discutibile lesione dei diritti della persona.

Per quanto attiene all'ulteriore requisito dell' "attualità" nel caso di specie il detenuto ha confermato di essere ancora soggetto a tale restrizione posto che tuttora divide la cella con altri due compagni, circostanza non contestata dall'Amministrazione non comparsa in udienza.

L'accertata violazione del parametro spaziale come sopra individuato, tale da integrare la 'flagrante' violazione dell'art. 3 della Convenzione e, di riflesso, dell'art. 6 o.p., rende infine superfluo l'esame delle altre doglianze del detenuto afferenti il concreto trattamento penitenziario attuato in istituto.

In relazione poi alle condizioni igieniche della cella e del locale docce ed alla fornitura di detergenti si osserva che tali doglianze sono risultate, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti (in particolare le relazioni svolte periodicamente dalla ULLS 16) insussistenti.

Per quanto precede, può dirsi accertata una lesione, grave ed attuale, di diritti del detenuto reclamante con esclusivo riferimento alla condivisione della cella con altri due consimili e s'impone di ordinare all'Amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 3°, II periodo, dell'art. 35 bis o.p. , di adottare, con urgenza e comunque entro il termine assegnato in dispositivo, i provvedimenti conseguenti.

Il Direttore dell'istituto provvederà dunque ad allocare il detenuto in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo pari o superiore a 3 mq, considerato che le attuali regole trattamentali vigenti all'interno della Casa di reclusione assicurano in ogni caso - mediante la quantità di ore di

apertura delle celle (pari a 10 circa), le attività comuni garantite, gli spazi di socialità e la possibilità di permanere in spazi aperti per quasi 5 ore giornaliere – l'esercizio di diritti fondamentali anche quando lo spazio minimo sia di mq 4,54 (condizione che si verifica quando la cella, pur considerata 'al lordo' degli arredi, è condivisa da due detenuti soltanto).

Il detenuto ha oggi presentato oralmente, con dichiarazione trascritta a verbale d'udienza, istanza per riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno. Si tratta del reclamo di cui all'art. 35 *ter* o.p. (introdotto DL 26.06.14 n. 92 conv. in L. 11.08.14 n. 117 nelle more del presente giudizio entrato in vigore). Va pertanto disposto lo stralcio della predetta domanda previa iscrizione di nuovo separato procedimento vista la necessità di accertare l'effettivo numero di giorni nei quali il detenuto ha patito la violazione lamentata onde operare la conseguente riduzione di pena secondo il criterio indicato dalla norma.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35 *bis*, 69 o.p. e 678 c.p.p.

Accoglie il reclamo, per le ragioni indicate in premessa (limitate alla doglianza inerente lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva) e manda, per l'adozione urgente delle determinazioni conseguenti ivi compresa l'allocatione del reclamante in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo individuale pari o superiore a 3 mq, calcolati, secondo i criteri sopra individuati, al netto degli ingombri fissi della cella, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione generale Detenuti, il Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria del Veneto e la Direzione della Casa di Reclusione di Padova;

assegna all'Amministrazione termine per provvedere di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

dispone l'iscrizione, previo stralcio, di procedimento ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p.;

manda la cancelleria per le notifiche e comunicazioni prescritte al Ministero della Giustizia, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica di Padova;

avvisa le parti che, ferma restando l'immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 666 co. 7 c.p.p., hanno facoltà di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del presente provvedimento.

Padova, li 25.09.14

Il Magistrato di Sorveglianza
dott. Marcello Bortolato